

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 1949

(29ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDI

del Vice Presidente BATTISTA

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Valutazione del servizio prestato in Africa orientale italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali telegrafiche della Repubblica » (N. 345):

PRESIDENTE	Pag. 235, 238
MONTEMARTINI, <i>relatore</i>	236, 237
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni</i>	236, 237, 238
TOMMASINI	237
BORROMEO	237

(Discussione e approvazione)

« Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per i cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 419):

CASARDI, <i>relatore</i>	238
------------------------------------	-----

« Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1º dicembre 1947, n. 1625, recante proroga

del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova » (N. 422):

CESCHI, <i>relatore</i>	Pag. 239
-----------------------------------	----------

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Montemartini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

È altresì presente, in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni, senatore Uberti.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Valutazione del servizio prestato in Africa orientale italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali telegrafiche della Repubblica » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Semeraro Gabriele ed altri: « Valutazione del servizio prestato in Africa orientale italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali telegrafiche della Repubblica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta rinviammo la discussione su tale disegno di legge, ritenendo necessari maggiori chiarimenti. È oggi presente l'onorevole Sottosegretario di Stato Uberti, il quale potrà darci le delucidazioni necessarie.

Il relatore potrà intanto ricapitolare brevemente le sue osservazioni.

MONTEMARTINI, *relatore*. Questo disegno di legge composto di un articolo unico, è stato discusso ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1949. Alla discussione presero parte, oltre al proponente, anche il Ministro delle poste, sì che oggi il disegno di legge si presenta quasi come un articolo concordato tra proponente e Governo, nella dizione che ci venne trasmessa dalla Camera in data 31 marzo.

Pareva questa una cosa definitiva, senonchè, dopo che il disegno di legge fu trasmesso al Senato, intervenne, con una relazione in data 11 aprile, il Ministero dell'Africa Italiana, che si è giustamente ritenuto chiamato in causa, se così si può dire, nell'interesse del personale che ha prestato servizio alle dipendenze di quel Ministero. Il Ministero dell'Africa Italiana ritiene opportuno che, ad evitare incertezze nell'interpretazione dell'articolo, risultati, in modo preciso ed inequivocabile, il diritto di coloro che hanno prestato servizio in qualità di dirigenti negli uffici dell'Africa orientale italiana, non retti da personale di ruolo, di partecipare ai concorsi per le ricevitorie postali e telegrafiche del territorio metropolitano. E pertanto proporrebbe, come emendamento al testo del deputato Semeraro, di adottare la seguente dizione:

« Ai concorsi per l'assegnazione delle ricevitorie postali e telegrafiche, che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi anche gli impiegati postelegrafici che abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti negli uffici dell'Africa orientale italiana, non retti da personale di ruolo.

« Tale servizio ed il periodo trascorso in prigione e nei campi di concentramento sono considerati, a tutti gli effetti, alle stregua del servizio di titolare prestato nelle ricevitorie della Repubblica ».

Proporrebbe inoltre la seguente disposizione estensiva:

« La norma, di cui al precedente comma, si applica anche a favore dei titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia, rimpatriati per fatti di guerra ».

Lascio ora volentieri la parola al rappresentante del Governo, in modo da sentire il suo punto di vista su tale testo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Il testo proposto dal Ministero dell'Africa Italiana va al di là dell'economia della disposizione approvata dalla Camera. Il primitivo progetto del deputato Semeraro, ammetteva che le categorie contemplate dall'articolo unico potessero partecipare anche a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della legge. Il Ministro è allora intervenuto per far presente che per i bandi già emessi, non era possibile, mentre era favorevole per i concorsi futuri. Tale punto di vista è stato accettato dalla Camera.

Bisogna premettere che gli uffici postali che funzionavano nell'Africa orientale erano diretti da appaltatori, da personale con una caratteristica simile a quella dei gerenti nel territorio metropolitano. Tale categoria domanda ora di poter partecipare ai concorsi per le ricevitorie del territorio nazionale. Pur rilevando che l'accettazione di tale richiesta costituisce una limitazione per i gerenti che desiderano diventare titolari, tuttavia si è voluto accettare il criterio che coloro che abbiano funzionato in qualità di gerenti nell'Africa orientale vengano considerati come tali in questi concorsi.

L'emendamento presentato ora dal Ministero dell'Africa Italiana, parla invece, in modo evidentemente improprio, di « impiegati postelegrafici », formula che non può essere accettata, tanto più che in esso si parla poi di uffici « non retti da personale di ruolo ».

Ritengo che il testo, approvato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato delle modificazioni al testo originale del deputato Semeraro, secondo le precisazioni del Ministro, intese a meglio inquadrare il disegno di legge nella legislazione attuale in materia, costituisce ciò che di meglio si può fare a favore della categoria di cui è questione.

Devo poi fare un secondo appunto al testo proposto dal Ministero dell'Africa Italiana, appunto che riguarda il primo capoverso, in cui si dice: « Tale servizio, ed il periodo trascorso in prigionia e nei campi di concentramento sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua di servizio di titolare prestato nelle ricevitorie della Repubblica ». Trattandosi di concorrenti a posti di titolare, è evidente che essi titolari non sono fin quando non avranno vinto il concorso. Il periodo di attività svolto negli uffici postali nell'Africa orientale italiana potrà essere un titolo preferenziale per tali concorsi, nel senso che, occorrendo una determinata anzianità di gerente per poter partecipare al concorso, questo periodo prestato in Africa orientale italiana servirà a dare alla categoria la possibilità di partecipare al concorso; ma non si può parlare di servizio di titolare. Sarebbe una formula un poco equivoca, perchè quasi sembrerebbe che si trattasse di una maggiore anzianità nella titolarità, quando invece si sa che il servizio di titolare è per tutta la vita, ed è pagato per la quantità di lavoro svolto, mentre non deriva alcun vantaggio dell'essere titolare da un anno, da cinque o da dieci anni.

Vi è infine una osservazione pratica. Se tale disegno di legge viene approvato subito, si permetterà agli interessati di partecipare ai concorsi che potranno essere banditi. Se invece lo si rimanda modificato alla Camera passeranno altri mesi e la categoria che si vuole aiutare ne rimarrebbe danneggiata.

Prego, quindi, la Commissione di approvare il disegno di legge come viene dalla Camera che ha accolte le modifiche proposte dal Ministro.

TOMMASINI. Le spiegazioni che opportunamente ci ha fornito l'onorevole Sottosegretario rafforzano il mio convincimento, che ho già espresso in altra seduta. Dissi altra volta che effettivamente l'emendamento proposto dal Ministero dell'Africa Italiana denota una mancanza di conoscenza del problema generale degli impiegati postelegrafici. Dovrei, per esempio, proporre subito una pregiudiziale a questo testo. Dovrei infatti chiedere all'onorevole Sottosegretario: gli impiegati di ruolo che si trovano in continente hanno ti-

tolo per partecipare ai concorsi per le ricevitorie? Egli mi risponderebbe naturalmente di no. Infatti qui si parla di personale che chiede di entrare in ruolo, non di personale che è già in ruolo.

Ora io ho l'impressione che tale emendamento sia stato determinato allo scopo di giovare qualche elemento che sia venuto a trovarsi nella posizione di insistemabilità. Mi dichiaro pertanto favorevole alla approvazione pura e semplice del testo della Camera dei deputati.

BORROMEO. Vorrei chiedere perchè qui si parla unicamente dell'Africa orientale. Non esistono casi analoghi anche nelle altre colonie, per esempio in Libia?

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. In Libia vigeva un ordinamento diverso. Se la Commissione volesse aggiungere anche la Libia e le altre colonie, io non avrei nulla in contrario.

Presidenza del Vice Presidente BATTISTA

MONTEMARTINI, *relatore*. Debbo dire che nella prima seduta in cui si trattò di questo disegno di legge, io avevo la persuasione che il testo della Camera dovesse essere approvato senza modificazioni. È poi, invece, intervenuto il Ministero dell'Africa italiana con le sue richieste. Io non conosco esattamente la situazione, penso, però, che vi siano delle persone che hanno prestato il proprio servizio in Africa, hanno compiuto sacrifici e che hanno ora la speranza che si tenga conto di quanto essi hanno fatto e dato.

Ma se il Sottosegretario mi assicura che, se ci sarà il concorso per titoli, lo stato di servizio di queste persone verrà tenuto nel giusto conto e se mi si dà affidamento che le Commissioni esaminatrici lo considereranno per quel che vale, in modo che quella gente non avrà buttato via gli anni e la salute (perchè prestare servizio in Africa vuol dire, nel più dei casi, perdere di salute), io mi dichiaro d'accordo nell'approvare il testo della Camera.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Si terrà conto dello stato di anzianità. Chi ha prestato dieci anni

di servizio avrà maggior titolo di chi ne ha prestati cinque.

PRESIDENTE. A me sembra molto seria l'osservazione fatta dal collega Borromeo circa l'opportunità di estendere la disposizione a tutte le colonie italiane, e non solo all'Africa orientale italiana, sempre che ci siano dei casi. Ma apportare questa piccola modifica, consistente nel sostituire le parole « Africa orientale italiana » con le altre « colonie italiane », significa rinviare il progetto di legge alla Commissione della Camera dei deputati. Così stando le cose, domando all'onorevole Sottosegretario qui presente se può darsi il caso che ci sia un concorso nei prossimi giorni, e che noi, per voler migliorare la legge, non corriamo il rischio di danneggiare un certo numero di concorrenti. Domando in sostanza all'onorevole Uberti se ci sia il tempo necessario a chè questo progetto torni alla Camera per l'approvazione di questa modifica che noi apporremmo.

Vorrei inoltre chiedere all'on. Uberti se a lui consta che la situazione degli impiegati delle altre colonie fosse identica a quella dell'Africa italiana.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Nella Libia la situazione era diversa, tanto è vero che nessuno ha fatto questa richiesta. In Libia i postelegrafonici dipendevano dal Governatorato. Invece nell'Africa orientale italiana erano una specie di appaltatori, gerenti delle nostre ricevitorie.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, in base alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, a me sembra si possa approvare senz'altro il disegno di legge.

Pongo pertanto in votazione l'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nei concorsi delle Ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di dirigente negli uffici dell'Africa orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di

prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle Ricevitorie della Repubblica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per i cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per i cimiteri di guerra alleati in Italia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Si tratta di una disposizione molto semplice, che può essere illustrata con poche parole.

Numerosi cimiteri alleati, che segnarono le tappe sanguinose e gloriose dell'avanzata degli eserciti vittoriosi, specialmente nell'Italia meridionale e centrale, furono requisiti dal Governo italiano per conto degli alleati ed affidati al Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione e per la sorveglianza. Scaduti i termini di requisizione, si dovrà procedere all'espropriazione, ma a norma dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, in attesa dell'espropriazione, furono emanati decreti di occupazione temporanea, occupazione che, a norma dell'articolo 73 della stessa legge del 1865, era fissata in un biennio. Le pratiche per l'espropriazione non sono ancora ultimate perchè gli alleati non hanno fornito tutti i dati, tutti gli elementi necessari, e frattanto il biennio è scaduto il 30 aprile ultimo scorso. È necessario quindi prorogare per un ulteriore biennio queste occupazioni temporanee.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono autorizzati a prorogare per un altro biennio la durata delle occupazioni tem-

poranee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia possibile addivenire nel termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova** »
(N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia

dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceschi.

CESCHI, *relatore*. È questo uno strano disegno di legge che è determinato da un errore materiale di scrittura.

Infatti con il decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, veniva concessa la proroga per l'esecuzione del piano regolatore di due quartieri di Padova e veniva fatto richiamo al decreto precedente, quello di venticinque anni prima, cioè del 23 luglio 1922, n. 1043. Senonchè si richiamava l'articolo 6, che invece di parlare del termine per l'esecuzione del piano regolatore parlava di contributi da imporre ai proprietari di beni. Il richiamo andava viceversa fatto all'articolo 8: la rettifica è quindi pacifica, ed io propongo alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, così formulato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625 è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modifica:

« All'articolo 1 alle parole: " di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 " sono sostituite le parole: " di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 " ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,10.